SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 168

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 21 luglio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 maggio 2010, n. **113**.

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente alle bottiglie in polietilentereftalato riciclato.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il Regolamento CE n.1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Visto il Regolamento CE n. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari;

Visto il Regolamento CE n. 282/2008 della Commissione del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e gli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale modificato da ultimo con il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 23 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 24 giugno 2009;

Visto il decreto 22 dicembre 2005, n. 299, recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, riguardante l'attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque naturali e successive modificazioni;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172;

Vista la richiesta della Federazione italiana delle industrie delle acque minerali, delle acque di sorgente e delle bevande analcoliche volta a consentire l'impiego di polietilentereftalato riciclato per via meccanica nella produzione di bottiglie per acque minerali naturali;

Vista la relazione finale e le ulteriori precisazioni dell'Istituto superiore di sanità riguardanti lo «Studio su PET riciclato a contatto con acqua minerale»;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità in data 1° ottobre 2009;

Vista la sentenza n. 443/97 con la quale la Corte costituzionale ha sancito che i produttori nazionali non possono essere sottoposti a divieti ai quali i produttori degli altri Stati membri non soggiacciono;

Ritenuto di dover provvedere a modificare il citato decreto ministeriale 21 marzo 1973 in attesa dell'adozione delle Decisioni comunitarie in merito ai processi di riciclo delle materie plastiche riciclate;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nelle sedute del 21 ottobre 2009 e del 18 novembre 2009;

Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 15 dicembre 2009 ai sensi della direttiva 98/34/CE;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2010;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 6 maggio 2010;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nel decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973 e successive modifiche, dopo l'articolo 13-*bis* è inserito il seguente articolo 13-*ter*:

«Art. 13-*ter*

1. In deroga a quanto stabilito all'articolo 13 è consentita la produzione di bottiglie in polietilentereftalato a condizione che:

a) le bottiglie di recupero siano costituite da polietilentereftalato originariamente idoneo e destinato al contatto con gli alimenti ai sensi di quanto stabilito dal presente decreto;

b) i produttori di bottiglie impieghino polietilentereftalato riciclato accompagnato da una documentazione atta a dimostrare mediante un challenge test che il processo di riciclo utilizzato sia in grado di garantire la conformità dell'oggetto finito all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

2. Le bottiglie di cui al comma 1 devono contenere almeno il 50% di polietilentereftalato vergine e possono venire a contatto soltanto con acqua minerale naturale.
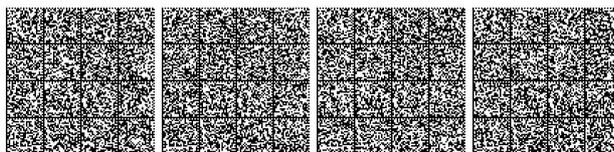
3. I produttori di bottiglie che impieghino materia prima plastica riciclata devono notificare all'Autorità sanitaria territorialmente competente l'impiego di polietilentereftalato riciclato.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle bottiglie legalmente prodotte e/o commercializzate in un altro Stato dell'Unione europea e a quelle originarie dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonché della Turchia».

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano fino alla data di adozione delle decisioni comunitarie previste dall'articolo 13, comma 6 del regolamento (CE) n. 282/2008.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 maggio 2010

Il Ministro: FAZIO

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 11, foglio n. 263

N O TE

AVVERTENZE:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per i provvedimenti comunitari vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— Il regolamento CE n.1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE è stato pubblicato nella GUUE serie L n. 338 del 13 novembre 2004.

— Il regolamento CE n.2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari è stato pubblicato nella GUUE serie L n. 384 del 29 dicembre 2006.

— Il regolamento CE n. 282/2008 della Commissione del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006 è stato pubblicato nella GUUE serie L. n. 86 del 28 marzo 2008.

— Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), è il seguente:

«Art. 3. — 1. Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.

2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.

4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, è punito per ciò solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni».

— Il decreto ministeriale 22 dicembre 2005, n. 299 (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2006.

— Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 (Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali) è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1992.

— La legge 13 novembre 2009, n. 172 (Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 2009.

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 2:

Per i riferimenti del Regolamenti CE n. 282/2008 di veda nelle note alle premesse.

10G0134

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Vallo della Lucania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati eletti il consiglio comunale di Vallo della Lucania (Salerno) ed il sindaco nella persona del sig. Luigi Cobellis;

Vista la deliberazione n. 10 del 28 maggio 2010, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del sig. Luigi Cobellis dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere regionale;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 767;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Vallo della Lucania (Salerno) è sciolto.

Dato a Roma, addì 5 luglio 2010

NAPOLITANO

MARONI: *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al sig. Presidente della Repubblica

Il Consiglio comunale di Vallo della Lucania (Salerno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Luigi Cobellis.

In occasione delle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010, il signor Luigi Cobellis è stato eletto alla carica di consigliere regionale.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 10 del 28 maggio 2010, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. l del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vallo della Lucania (Salerno).

Roma, 28 giugno 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A08702

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Vetralla e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Vetralla (Viterbo);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da dodici consiglieri, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma l, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vetralla (Viterbo) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Emiliana Carelli è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.
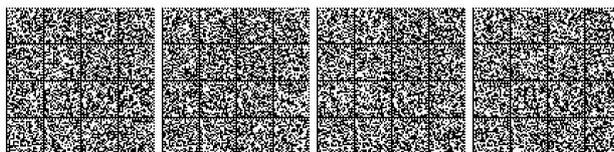
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 luglio 2010

NAPOLITANO

MARONI: *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Vetralla (Viterbo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dodici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 4 giugno 2010, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Viterbo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 20794/Area II del 4 giugno 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vetralla (Viterbo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Emiliana Carelli.

Roma, 28 giugno 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A08703

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Proceno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati eletti il consiglio comunale di Proceno (Viterbo) ed il sindaco nella persona del signor Francesco Battistoni;

Vista la deliberazione n. 16 del 21 maggio 2010, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del signor Francesco Battistoni dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere regionale;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante,

Decreta:

Il consiglio comunale di Proceno (Viterbo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 5 luglio 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Proceno (Viterbo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Francesco Battistoni.

In occasione delle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010, il signor Francesco Battistoni è stato eletto alla carica di consigliere regionale.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 16 del 21 maggio 2010, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Proceno (Viterbo).

Roma, 14 giugno 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A08704

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 2 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Petr Horák, della formazione professionale estera abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica negli ambiti territoriali di Roma e provincia, città di Venezia, Firenze e provincia, Pisa e provincia, Regione Campania.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il D.P.C.M. 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al Cons. Caterina Cittadino l'incarico di Capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza del sig. Petr Horák, cittadino ceco, nato a Brno il 18 marzo 1971, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento della formazione professionale di guida turistica acquisita nella Repubblica Ceca ai fini dell'accesso ed esercizio negli ambiti territoriali: Roma e provincia, Città di Venezia, Firenze e provincia, Pisa e provincia, Regione Campania della professione di «guida turistica» nella lingua ceca;

Considerato inoltre che il sig. Petr Horák risulta aver maturato congrua esperienza professionale nella Repubblica Ceca;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 26 marzo 2010, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa per ogni ambito richiesto, in quanto la formazione ricevuta dal richiedente riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle richieste per i citati ambiti territoriali. La misura compensativa sarà effettuata presso gli Enti locali competenti per i diversi ambiti e consiste, a scelta del richiedente, in un tirocinio di adattamento di mesi dodici o in una prova attitudinale orale, solo per l'ambito città di Venezia la prova attitudinale sarà scritta e orale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Petr Horák, cittadino ceco nato a Brno il 18 marzo 1971, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica negli ambiti territoriali: Roma e provincia, Città di Venezia, Firenze e provincia, Pisa e provincia, Regione Campania nella lingua ceca.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento, per ogni ambito territoriale richiesto, di un tirocinio di adattamento di dodici mesi oppure, a scelta del richiedente, di una prova attitudinale orale, solo per l'ambito città di Venezia la prova attitudinale sarà scritta e orale. Le materie oggetto della misura compensativa sono individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la misura compensativa può essere ripetuta; in caso di esito positivo gli Enti locali competenti rilasceranno al sig. Petr Horák un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2010

Il capo Dipartimento: CITTADINO

ALLEGATO *A*

Il contenuto del programma di che trattasi – tirocinio di adattamento o prova attitudinale consistente in un esame orale ad esclusione della Provincia di Venezia ove l'esame è anche scritto,– finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica, consiste nell'acquisizione, da parte da parte del sig. Petr Horák, nato a Brno il 18 marzo 1971, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese negli ambiti territoriali di esercizio: Roma e provincia, Città di Venezia, Firenze e provincia, Pisa e provincia, Regione Campania.
Tenuto conto che il richiedente risulta essere un "professionista" già qualificato nel Paese di provenienza e che è stata accertata la sua conoscenza della lingua ceca, le materie oggetto della misura compensativa sono qui di seguito indicate, per ogni ambito territoriale richiesto.

LINGUA ITALIANA: è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.
AMBITO TERRITORIALE "Roma e provincia":
a) Cultura storico-artistica generale

Conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma, in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere.

b) Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione

Conoscenza della situazione geografica generale della Regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento: alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali.
Nozioni di statistica demografica.
Nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

c) Nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione.

AMBITO TERRITORIALE "CITTA' DI VENEZIA" che comprende : Venezia città e la sua laguna inclusa Chioggia, nonché Mirano e Noale

La prova scritta: verte sulle seguenti materie
a) storia dell'arte
b) storia veneta
c) geografia economica, turistica e ambientale del territorio provinciale, ivi comprese le particolari tradizioni locali anche a carattere enogastronomico
d) elementi di primo soccorso
La prova orale: verte sulle seguenti materie:
a) Storia dell'arte
b) Storia veneta
c) Geografia economica, turistica e ambientale e tradizioni locali anche a carattere enogastronomico
d) Itinerari turistici
e) Legislazione turistica regionale
Storia: Caratteri dei vari periodi della storia veneta dalle origini fino ai primi del '900, con conoscenza particolare della storia di Venezia (politica, culturale ed economica) e speciale riferimento alle istituzioni della Repubblica Serenissima.
Storia dell'arte: Caratteri generali dell'arte nei vari periodi storici. Conoscenza particolare dell'arte veneziana dalle origini all'età moderna e suoi rapporti con le altre scuole; conoscenza dei complessi e delle aree monumentali, delle opere di interesse storico, dei musei, delle raccolte e delle opere in esposizione.
In particolare:
■ **Edifici religiosi**:
Basilica di San Marco, Chiese dell'Angelo Raffaele, *Frari,* Gesuiti e Oratorio dei Crociferì, Madonna dell'Orto, Redentore, Scalzi, Tolentini, Santa Maria del Rosario o chiesa dei Gesuati, SS. Apostoli,
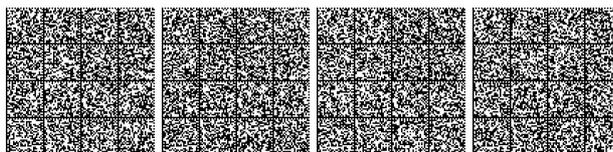
Sant'Alvise, San Barnaba, San Bartolomeo, San Cassiano, Sant'Elena, Sant'Eufemia, Zitelle, San Fantin, San Francesco della Vigna, San Giacomo dell'Orio, San Giacomo di Rialto, San Giobbe, San Giorgio dei Greci, San Giorgio Maggiore, San Giovanni in Bragora, San Giovanni Crisostomo, San Giovanni Elemosinario, SS. Giovanni e Paolo, San Lio, San Marcuola, Santa Maria del Carmelo, Santa Maria della Fava, Santa Maria Formosa, *Santa* Maria del *Giglio, Santa* Maria dei Miracoli, Santa Maria della Visitazione o chiesa della Pietà, Santa Maria delta Salute, Santa Maria dei Derelitti – Ospedaletto, San Martino, San Moisé, San Nicolò dei Mendicoli, San Nicolò da Tolentino, San Rocco, Santa Maria Mater Domini, San Pietro in Castello, San Polo, San Pantaleone, San Salvador, San Simeone Piccolo, San Simeone Grande, San Geremia, San Lazzaro dei Mendicanti, San Sebastiano, San Stae, Santo Stefano, San Trovaso, San Vidal, San Zaccaria, San Zulian, San Michele (cimitero), SS. Santa Maria e Donato (Murano), San Pietro (Murano), cattedrale di S. Maria Assunta (Torcello), Santa Fosca (Torcello), San Domenico (Chioggia), Duomo di San Felice (Chioggia), San Francesco (Chioggia), San Giacomo (Chioggia), Sant'Andrea (Chioggia), dei Filippini (Chioggia), della Santissima Trinità (Chioggia);

■ **Scuole** esistenti e tuttora visitabili;

■ Principali **palazzi** della città e in particolar modo quelli sul Canal Grande, palazzo Grassi (Chioggia), palazzo del Granaio (Chioggia);

■ **Musei** di Torcello, Archeologico, Arte Ebraica, Arte Moderna, Arte Orientale, Civico Correr, Collezione Peggy Guggenheim, Diocesano di arte sacra, Fortuny, Galleria Franchetti, Galleria dell'Accademia, Marciano e Tesoro di San Marco, Pinacoteca Querini Stampalia, Settecento Veneziano, Storico Navale, Civico della Laguna Sud (Chioggia);

■ **Presenze straniere** a Venezia (ebrei, tedeschi, armeni, greci, albanesì, ecc.) e relativi quartieri, scuole e fonteghi;

■ **ville venete**: Conoscenza storico-artistica delle Ville della provincia di Venezia, in particolare quelle presenti lungo la riviera del Brenta e delle più importanti Ville del Veneto.

Si elencano qui di seguito le principali ville venete fuori provincia sulle quali potranno vertere le domande d'esame, con l'avvertenza però che questo elenco è puramente indicativo*:*

Casa del Petrarca (Arquà Petrarca), Barbarigo Pizzoni (Galzignano), Contarini (Piazzola sul Brenta), Cornaro (Piombino Dese), Lattes (Istrana), Barbaro (Maser), Emo (Fanzolo), Badoer (Fratta Polesine), Villa Capra "La Rotonda" (Vicenza), Valmarana "ai Nani" (Vicenza), Cordellina Lombardi (Montecchio Maggiore), Godi-Malinverni (Lonedo), Castello Da Porto-Colleoni (Thiene), Caldogno (Caldogno,L Rocca Pisana (Lonigo), Pisani Ferri (Bagnolo). Sarego (5. Pietro in Cariano), Piovene (Lonedo,), Pojana (Pojana Maggiore).

Geografia*:* Caratteri naturali e storici del paesaggio, con particolare riguardo agli interventi della Repubblica di Venezia sul territorio; nozioni generali sulla laguna veneta, sulla portualità di Venezia, sull'industrializzazione di Marghera e sui relativi problemi di subsidenza, inquinamento e salvaguardia ambientale; conoscenza dell'economia locale e dei flussi turistici riferiti a Venezia, delle attività produttive e delle tradizioni di carattere enogastronomico. Notizie sulle bellezze naturali delle isole dell'estuario e dei dintorni di Venezia, inclusa la Riviera del Brenta, Chioggia, Mirano e Noale.

tradizioni e manifestazioni : conoscenza della storia della cultura a Venezia (letteratura, scienze, musica, stampa), delle tradizioni e feste popolari del passato, delle manifestazioni artistiche, folcloristiche, teatrali della vita culturale di Venezia nel presente, della costruzione e storia della gondola.

itinerari turistici *(solo per la prova orale):* Conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni con riferimento all'ambito territoriale di esercizio della professione.

elementi fondamentali di medicina di primo soccorso *(solo per la prova scritta):* L'indagine ed il comportamento preliminare. La scala delle urgenze. L'arresto cardiaco, arresto respiratorio, shock, perdita di conoscenza, folgorazione, corpi estranei, ferite, emorragie, traumi, distorsioni, lussazioni, fratture, intossicazioni alimentari, intossicazioni da farmaci, intossicazioni da gas, avvelenamento da sostanze chimiche, allergie, morsi, graffi e punture di animali. Materiale di pronto soccorso. I principali interventi da effettuare nei casi sopra indicati. La responsabilità penale.

legge regionale 4novembre2002, n .33 (*solo per la prova orale)*: articoli 20, 82/90 ed allegato T.

AMBITO TERRITORIALE "Firenze e provincia" e "Pisa e provincia"

Archeologia: arte etrusca**,** arte romana, carattere e storia della ricerca archeologica, principali siti archeologici**;**
storia dell'arte: caratteri e stili architettonici e storico artistici in Italia: il romanico, il gotico, il rinascimento, il neoclassico, il liberty, il 900 in architettura; distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte; evoluzione della pittura dalle origini a oggi; evoluzione della scultura dalle origini ad oggi; evoluzione delle arti minori;
aspetti eco-gastronomici regionali e artigianali: tradizioni culinarie toscane; i vini toscani; percorsi eno-gastronomici; offerta di ristorazione; aspetti dell'artigianato toscano;
organizzazione del turismo e mercati turistici: mercato turistico: domanda e offerta turistiche: caratteristiche specifiche; flussi turistici; offerta ricettiva; offerta dei viaggi: agenzie di viaggio (art. 82 L.R. 42/2000), tour operators e travel agents; tipologie di prodotti e servizi: servizi tipici delle imprese tour operators; il viaggio; classificazione tipologica dei viaggi: viaggi organizzati, su domanda, incentive, prodotti incoming, tours; educational tours; prenotazioni: sistemi tradizionali e reti telematiche; servizi di accoglienza, servizi di accesso, servizi accessori, servizi di trasporto;
marketing turistico: marketing pubblico; marketing integrato; marketing aziendale; marketing mix; promozione di un'area;
legislazione turistica regionale, nazionale e comunitaria (normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in campo turistico);
Contenuti tecnico-professionali per l'ambito di Firenze e per l'ambito di Pisa
caratteri e storia dell'ambito territoriale (eventi storici più importanti della Toscana; eventi storici rilevanti dell'ambito territoriale e suo rapporto con la Toscana: toponomastica);
elementi di archeologia dell'ambito territoriale (archeologia etrusca sul territorio; archeologia romana sul territorio; siti archeologici sul territorio; musei archeologici del territorio: fruibilità e disposizione opere;
rete museale e tecniche di prenotazione (museo sul territorio; i musei comunali; i musei statali; le collezioni private; tecniche di prenotazione classiche e informatizzate; musei del territorio in rete; parchi e aree naturali protette: risorse termali);
elementi di storia dell'arte dell'ambito territoriale (collegamenti tra tradizione ed arte; architettura religiosa e civile sul territorio; pittura sul territorio; scultura sul territorio; arti minori; siti museali: fruibilità e disposizione opere);
tradizioni e manifestazioni del territorio (folklore sul territorio; offerta culturale sul territorio: teatri, biblioteche, festivals, ecc.; principali feste tradizionali religiose; principali sagre enogastronomiche);
metodologie e tecniche didattiche di organizzazione di percorsi turistici sul territorio e conduzione dei gruppi (determinazione tipologica degli itinerari; itinerari turistici classici; itinerari tematici: archeologici, sportivi, naturalistici, a cavallo, termali, eno-gastronomici, artistici; itinerari didattici; tecniche di redazione di un itinerario; fattore tempo; fattore spazio; risorse; cartografia; servizi; principali itinerari turistici della Provincia; gestione del gruppo durante le varie tipologie di itinerari.)

AMBITO TERRITORIALE "Regione Campania"

STORIA DELL'ARTE E ARCHEOLOGIA: carattere di vari periodi delle storie dell'arte in Italia (età classica, medioevale, moderna e contemporanea). Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte. Con riferimento all'ambito della Campania: conoscenza particolareggiata dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico artistico e archeologico, nonché di tutti i musei, delle raccolte e delle opere ivi esposte.
CARATTERE E STORIA DEL TERRITORIO: caratteri naturali e storici del paesaggio campano, rurale ed urbano, con riferimento all'ambito territoriale della Campania: conoscenza delle bellezze naturali, dell'economia locale e delle attività produttive, nonché conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici e sociali che hanno influito sull'assetto del territorio.
TRADIZIONE E MANIFESTAZIONI: principali usi e costumi, principali manifestazioni a carattere turistico. Con riferimento all'ambito regionale: conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi culturali.
ITINERARI TURISTICI: conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni, con riferimento all'ambito territoriale prescelto.
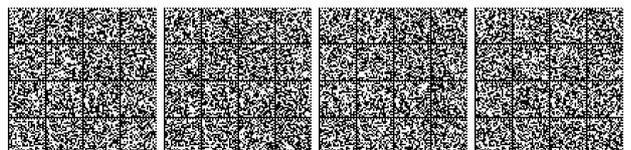
Il tirocinio di adattamento avverrà sotto la responsabilità di uno o più professionisti, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per ogni ambito territoriale . che curerà l'apprendimento da parte del richiedente delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.
Il professionista responsabile comunica alle rispettive Province o Regione la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.
Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte dell'Ente locale. A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio trasmetterà alle rispettive Province o Regione una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dal richiedente a conforto della valutazione finale sulla idoneità del medesimo allo svolgimento professionale dell'attività negli ambiti territoriali richiesti.
In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi.
In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere prolungato o ripetuto.
Qualora la misura compensativa svolta sia stata effettuata con esito positivo, le rispettive Province o la Regione rilascerà al richiedente un attestato di idoneità all'esercizio della professione.
Per tutto il periodo di svolgimento della misura compensativa il richiedente è tenuto al rispetto delle norme regionali ed è soggetto alle sanzioni ivi previste, con la sola esclusione di quelle relative al possesso della prescritta autorizzazione.

10A08698

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Trifone Maria Elisa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Trifone Maria Elisa, nata a Buenos Aires (Argentina) il 7 giugno 1965, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniera en Electronica», rilasciato dal «Consejo Profesional de Ingenieria de Telecomunicaciones, Electronica y Computacion» presso il quale è iscritto dal marzo 2009;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato d.lgs. n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato d.lgs. n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del d.lgs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che la richiedente ha conseguito nel dicembre 2002 presso la «Universidad Tecnologica Nacional» di Buenos Aires ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione A settore dell'informazione» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 marzo 2010;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Rilevato che sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare delle misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 22.1 del decreto legislativo n. 206/2007;
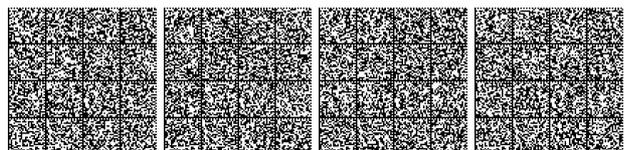
Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Trifone Maria Elisa, nata a Buenos Aires (Argentina) il 7 giugno 1965, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Ingeniera en Electronica» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «ingegneri» - Sezione A settore dell'informazione - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia: 1) Impianti di telecomunicazione.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell' allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 17 maggio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

c) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

10A08238

DECRETO 17 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Ruiz Valle Ismael, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Ruiz Valle Ismael, nato il 29 maggio 1974 a Malaga (Spagna), cittadino spagnolo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo professionale di «ingeniero tecnico de telecomunicaciòn, especialidad en sistemas de telecomunicacion» rilasciato dalla «Universidad de Malaga» nel giugno 2006, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione B settore dell'informazione e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che il richiedente è iscritto al «Colegio oficial associacion espanola ingenieros tecnicos de telecomunicacion» di Madrid da luglio 2009;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 4 giugno 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere» - sezione B settore dell'informazione, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Ruiz Valle Ismael, nato il 29 maggio 1974 a Malaga (Spagna), cittadino spagnolo, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione B - settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 17 maggio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A08240

DECRETO 14 giugno 2010.

Riconoscimento, al sig. Losito Cristian, di titolo di studio estero valido per l'iscrizione in Italia nell'albo degli attuari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Losito Cristian, nato il 9 gennaio 1981 a Hereford (Regno Unito), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007 il riconoscimento del titolo professionale di «Actuary» britannico, ai fini dell'accesso alla sez. A dell'albo degli attuari e l' esercizio in Italia della omonima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti», e successive modifiche;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico di «Bachelor of Science in Mathematics» nel luglio 2002 presso «The University of Bath»;

Considerato che ha dimostrato di aver ottenuto il titolo professionale di «FIA - Fellow of the Institute of Actuaries» dallo «Institute of Actuaries» britannico nell'ottobre 2009;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 marzo 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia - Sezione A dell'albo professionale, e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. sig. Losito Cristian, nato il 9 gennaio 1981 a Hereford (Regno Unito), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Actuary» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli attuari - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova orale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia: 1) Diritto delle assicurazioni.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 14 giugno 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli attuari.

10A08239

DECRETO 21 giugno 2010.

Riconoscimento, al sig. Galatanu Radu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Galatanu Radu, nato a Iasi (Romania) il 23 ottobre 1968, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del sopra citato decreto, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Inginer in profilul mecanic specializarea Masini unelte» conseguito presso l'«Universitatea Tehnica gh Asachi Iasi» nella sessione giugno 1994;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 9 marzo 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza citata;
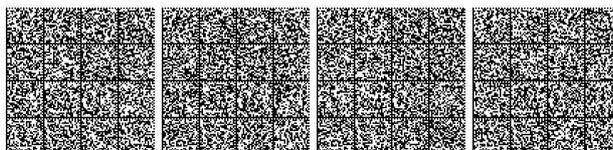
Ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore industriale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Galatanu Radu, nato a Iasi (Romania) il 23 ottobre 1968, cittadino rumeno, è riconosciuto il titolo professionale di «Inginer», quale titolo valido per l'accesso all'albo degli ingegneri - sez. A, settore industriale - e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: (scritte e orali) 1) energetica e macchine a fluido, 2) impianti elettrici; (solo orale) 3) impianti industriali, 4) impianti chimici, 5) ordinamento e deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di mesi 24 (ventiquattro).

Roma, 21 giugno 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale della candidata. A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale.

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

10A08674

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Simona Petaroscia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Simona Petaroscia, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HaBIA (Gran Bretagna), conseguito presso il centro Palmieri di Palmieri G. & C. S.n.c. in Bisceglie (Bari), affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio-Emilia;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Simona Petaroscia, cittadina italiana, nata a Bari in data 23 luglio 1985, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 7 giugno 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A08228

DECRETO 7 giugno 2010.

Riconoscimento, al sig. Roberto Verdecchia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Roberto Verdecchia, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso la Società Calen S.r.l. in Ascoli Piceno, affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Roberto Verdecchia, cittadino italiano, nato a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) in data 21 ottobre 1985, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 7 giugno 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A08229

DECRETO 7 giugno 2010.

Riconoscimento, al sig. Alessandro Rossi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Alessandro Rossi, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - Habia (Gran Bretagna), conseguito presso la Società Calen S.r.l., in Ascoli Piceno, affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio-Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Alessandro Rossi, cittadino italiano, nato a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) in data 24 giugno 1989, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 7 giugno 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A08230

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1° luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Marin Carla, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la Sig.ra Marin Carla ha chiesto il riconoscimento del titolo di Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto, il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto dirigenziale prot. DGRUPS/IV/0004190 emesso in data 25 gennaio 2010 di riconoscimento del titolo di infermiere conseguito dalla sig.ra Marin Carla in Romania nell'anno 2009;

Vista l'istanza proposta in data 14/05/2010, con la quale la sig.ra Marin Carla chiede il rilascio del duplicato del predetto decreto dirigenziale per avvenuto smarrimento;

Vista la denuncia di smarrimento resa dall'interessata alla Legione Carabinieri Veneto – Staz. CC di Tiene (Vicenza) in data 06/05/2010;

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta di rilascio del duplicato del citato decreto dirigenziale di riconoscimento;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica conseguito nell'anno 2009 presso il Collegio Nazionale «Ana Aslan» di Braila (Romania) dalla Sig.ra Marin Carla, nata a Galati (Romania) il giorno 8 gennaio 1973 è stato riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della della professione di infermiere.

Art. 2.

2. la Signora Marin Carla è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione di infermiera ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08700

DECRETO 1° luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Rachieru Dumitru Catalin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Rachieru Dumitru Catalin, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Collegio «Mihai Eminescu» di Bacau nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Collegio «Mihai Eminescu» di Bacau nell'anno 2009 dal sig. Rachieru Dumitru Catalin, nato a Onesti (Romania) il giorno 28 febbraio 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Rachieru Dumitru Catalin è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08787
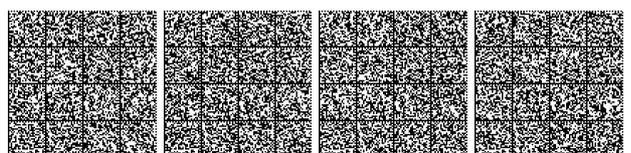
DECRETO 1° luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Anita Marius Stefan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Anita Marius Stefan, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «In specializarea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Buzau nell'anno 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «In specializarea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Buzau nell'anno 2001 dal sig. Anita Marius Stefan, nato a Vintila Voda (Romania) il giorno 17 marzo 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Anita Marius Stefan è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08788

DECRETO 1° luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Toader Gheorghe Viorel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Toader Gheorghe Viorel, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Calificat Nivel 3 in specializarea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2004, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Calificat Nivel 3 in specializarea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2004 dal sig. Toader Gheorghe Viorel, nato a Vulcan (Romania) il giorno 7 agosto 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Toader Gheorghe Viorel è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08789

DECRETO 6 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sumedrea Larisa Nineta Cecilia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Sumedrea Larisa Nineta Cecilia, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso il Liceo «Grigore Antipa» di Brasov nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso il Liceo «Grigore Antipa» di Brasov nell'anno 2007, dalla sig.ra Sumedrea Larisa Nineta Cecilia, nata a Brasov (Romania) il giorno 30 luglio 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Sumedrea Larisa Nineta Cecilia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08699

DECRETO 6 luglio 2010.

Modifica al decreto 12 gennaio 2010 di riconoscimento, al sig. Drogeanu Cristian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, «Attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Visto il decreto dirigenziale del 12 gennaio 2010, prot. DGRUPS/2071/IV/P/I.5.h.a.3723/09, con il quale il titolo di studio di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania dal sig. Drogeanu Cristian è stato riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Rilevato che nell'art. 2, del decreto datato 12 gennaio 2010, per mero errore materiale, è stato indicato quale nominativo della persona autorizzata ad esercitare la professione di infermiere quello del sig. Gorgovan Gabriel anziché Drogeanu Cristian;

Ritenuto, pertanto, di rettificare il provvedimento summenzionato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto dirigenziale in data 12 gennaio 2010, con il quale si riconosce il titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania dal sig. Drogeanu Cristian, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere, è modificato come segue: nell'art. 2, il nominativo della persona autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere è così rettificato: da «Gorgovan Gabriel a Drogeanu Cristian».

Art. 2.

1. Il decreto dirigenziale così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 12 gennaio 2010

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08701

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 giugno 2010.

Concessione del trattamento di CIGS, per i lavoratori della società Ata Handling S.p.A. (Decreto n. 52791).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'accordo governativo dell'11 febbraio 2010 con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società ATA Handling SPA, è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 50 unità lavorative che verranno poste in CIGS per il periodo dal 1° febbraio 2010 al 31 gennaio 2012;

Vista l'istanza con la quale la società ATA Handling SPA, ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 50 unità lavorative;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 50 unità lavorative, per il periodo dal 1° febbraio 2010 al 31 luglio 2010;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 50 unità lavorative, della società ATA Handling SPA, per il periodo dal 1° febbraio 2010 al 31 luglio 2010.

Unità: Catania, Tessera (Venezia), Segrate - Linate (Milano) e Ferno - Malpensa (Varese).

Matricola INPS: 7042945652-05.

Pagamento diretto: NO.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

10A08672

DECRETO 22 giugno 2010.

Concessione del trattamento di CIGS, per i lavoratori della società Flightcare Italia S.p.A. (Decreto n. 52790).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'accordo governativo del 25 gennaio 2010 con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società Flightcare Italia SPA, è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 85 unità lavorative che verranno poste in CIGS a decorrere dal 15 febbraio 2010;

Vista l'istanza con la quale la società Flightcare Italia SPA, ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 85 unità lavorative per il periodo dal 15 febbraio 2010 al 14 agosto 2010;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 85 unità lavorative, per il periodo dal 15 febbraio 2010 al 14 agosto 2010;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 85 unità lavorative, della società Flightcare Italia SPA, per il periodo dal 15 febbraio 2010 al 14 agosto 2010;

Unità: Fiumicino (Roma).

Matricola INPS: 7041486615.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

10A08673

DECRETO 28 giugno 2010.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Benevento.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto il D.D. del 12 giugno 2007, n. 4, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale dell' I.N.P.S. di Benevento e con il quale è stato nominato quale rappresentante della O.S. C.G.I.L. il sig. Aprea Antonio;
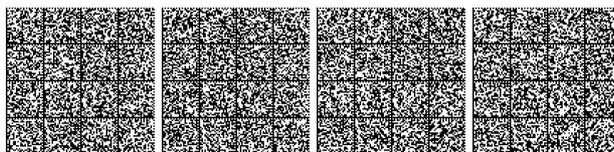
Visto il D.D. dell'8 gennaio 2009, n.1, con il quale è stata nominata, quale rappresentante della O.S. C.G.I.L., componente del Comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Benevento la sig.ra Castaldi Assunta, in sostituzione del sig. Aprea Antonio;

Vista la nota prot. n. 35 del 10 giugno 2010 con la quale la C.G.I.L. - sede di Benevento - ha richiesto la sostituzione della sig.ra Castaldi Assunta, dimissionaria, con il sig. Truglia Pompeo;

Ritenuto di dover procedere alla richiesta di sostituzione;

Decreta:

Il sig. Truglia Pompeo nato a Paduli (Benevento) il 24 gennaio 1949 e domiciliato c/o la C.G.I.L. di Benevento alla via L. Bianchi n. 9, è nominato, in rappresentanza della O.S. C.G.I.L., quale componente del Comitato Provinciale dell'I.N.P.S. di Benevento in sostituzione della sig.ra Castaldi Assunta.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 28 giugno 2010

Il direttore provinciale: FESTA

10A08696

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 maggio 2010.

Recepimento della decisione della Commissione U.E. n. 2009/839/CE del 13 novembre 2009 concernente le misure fitosanitarie d'emergenza contro la propagazione dell'organismo nocivo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000, n. 2000/29/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, pubblicato nel supplemento ordinario n. 169/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2005, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto 11 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 2009, concernente le misure fitosanitarie d'emergenza contro la propagazione dell'organismo nocivo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, per quanto riguarda l'Egitto;

Vista la decisione della Commissione n. 2009/839/CE del 13 novembre 2009, recante modifica della decisione n. 2004/4/CE del 22 dicembre 2003 che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d'emergenza contro la propagazione dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, per quanto riguarda l'Egitto;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 29 aprile 2010;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto ministeriale 25 gennaio 2007, modificato dal decreto ministeriale 24 gennaio 2008 e dal decreto ministeriale 11 dicembre 2008, è così di seguito modificato:

a) all'art. 1, paragrafo 3, il periodo «2008/2009» è sostituito dal periodo «2009/2010»;

b) all'art. 3, paragrafo 2, lettera *c)*, il periodo «2008/2009» è sostituito dal periodo «2009/2010»;

c) all'art. 3, paragrafo 4, lettera *j)*, la data «1° gennaio 2009» è sostituita dalla data «1° gennaio 2010»;

d) all'art. 4, paragrafo 7, le parole «di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2000» sono sostituite dalle parole «di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 2007»;

e) all'art. 7, paragrafo 1, la data «31 luglio 2009» è sostituita dalla data «31 luglio 2010».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2010

Il Ministro: GALAN

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2010

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 124

ALLEGATO

Summary table: Technical report on import inspections carried out on Egyptian potatoes in 2009-2010 (Commission Decision 2004/4/EC)

Importing Member State: ______________________

PFA of origin	Basin number	Name of vessel	Tonnage		Phyto number(s)	Visual inspections				Sampling for latency testing			
			imported	rejected		No. of samples	No. of suspect samples	No. of IF-positives	No. of confirmed infections	No. of samples	No. of samples with symptoms	No. of IF-positives	No. of confirmed infections
Total					----------								

10A08831

DECRETO 6 luglio 2010.

Riconoscimento del Consorzio di tutela abbacchio romano IGP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Abbacchio Romano».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento (CE) n. 510/06 e, in particolare, quelle relative all'opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguibili in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. CE n. 507 della Commissione del 15 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 151 del 16 giugno 2009 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di Tutela Abbacchio Romano IGP con sede legale c/o ARSIAL - Via R. Lanciani n. 36 - 00136 Roma, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «allevatori» nella filiera «carni fresche» individuata all'art. 4, lettera *e)* del medesimo decreto, così come rettificata dall'art. 2, comma 3, del D.M. del 4 maggio 2005, n. 62132, rappresenta almeno i 2/3 della produzione tutelata per la quale il Consorzio chiede l'incarico di cui all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/99. La verifica di cui trattasi è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo pubblico Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di Tutela Abbacchio Romano IGP al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio di Tutela Abbacchio Romano IGP, con sede legale c/o ARSIAL - Via R. Lanciani n. 36 - 00162 Roma, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Art. 2.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla IGP «Abbacchio Romano» registrata con Regolamento (CE) n. 507 della Commissione del 15 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 151 del 16 giugno 2009.

2. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la IGP «Abbacchio Romano».

Art. 3.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della IGP «Abbacchio Romano» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.
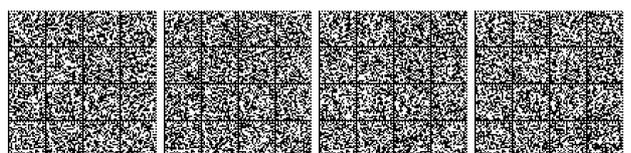
Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Abbacchio Romano» appartenenti alla categoria «allevatori» nella filiera «carni fresche», individuata dall'art. 4, lettera *e)*, del decreto del 12 aprile 2000, così come rettificata dall'art. 2, comma 3, del D.M. del 4 maggio 2005, n. 62132, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

10A08671

PROVVEDIMENTO 9 luglio 2010.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Soprèssa Vicentina» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al Regolamento CE n. 492 della Commissione del 18 marzo 2003.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento CE n. 492 della Commissione del 18 marzo 2003, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Soprèssa Vicentina»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 510/06 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 588 della Commissione del 5 luglio 2010, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della D.O.P. «Soprèssa Vicentina», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale:

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Soprèssa Vicentina», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) n. 588 del 5 luglio 2010.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Soprèssa Vicentina», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 9 luglio 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ALLEGATO

Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Soprèssa Vicentina»

ART. 1
Nome del prodotto

La denominazione d'origine protetta "Soprèssa Vicentina" è riservata esclusivamente al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

ART. 2
Descrizione del prodotto

2.1 Materie prime

Le carni devono provenire da animali nati e allevati in aziende zootecniche localizzate nel territorio della provincia di Vicenza.
Il peso dei suini macellati non deve essere inferiore a 130 Kg di peso morto.

2.1.1 Qualità della carne

Sono escluse le carni di suini portatori di miopatie conclamate (PSE; DFD; postumi di evidenti processi infiammatori e traumatici pregressi) accertate dal medico veterinario in sede di macellazione.

2.1.2 Caratteristiche genetiche

Sono ammessi gli animali in purezza o d'incrocio, comunque non manipolati geneticamente, di razze tradizionali quali: Large White, Landrace e Duroc iscritte al Libro Genealogico Italiano o a Libri Genealogici Esteri riconosciuti dal Libro Genealogico Italiano e che presentano finalità compatibili con il Libro Genealogico Italiano per la produzione del suino pesante.
I suini allevati devono essere in grado di raggiungere pesi elevati alla macellazione (130 Kg di peso morto).

2.1.3 Età alla macellazione

L'età minima alla macellazione è di nove mesi e può essere accertata sulla base dei dati riportati dal timbro, tatuato sulla coscia o sull'orecchio dei suini entro i primi 30 giorni dalla nascita.

2.1.4 Prescrizioni relative all'allevamento

Le fasi di allevamento sono così definite:

Allattamento	da 0 a 30 giorni sotto scrofa
Svezzamento	da 30 a 80 giorni
Magronaggio	da 30 a 80 Kg di peso vivo
Ingrasso	da 80 a 160 Kg di peso vivo ed oltre

Le strutture e attrezzature dell'allevamento devono risultare ben coibentate e ben areate in modo da garantire la giusta temperatura, il ricambio ottimale dell'aria e l'eliminazione dei gas nocivi.
I pavimenti devono essere realizzati con materiali idrorepellenti, termici ed anti-sdrucciolevoli.
In relazione alla tipologia dell'alimentazione, tutte le strutture ed attrezzature devono presentare adeguati requisiti di resistenza alla corrosione.
Possono essere utilizzati anche suini allevati allo stato brado e semibrado.

2.1.5 Alimentazione degli animali fino alla fase di magronaggio.

Dalla nascita al completamento della fase di magronaggio l'alimentazione degli animali è quella
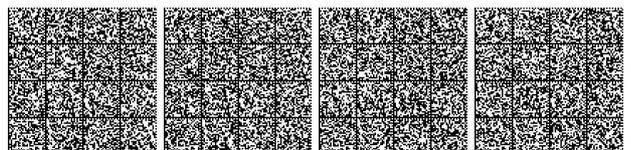
definita nella tabella n. 1.

Tabella n.1

Alimenti ammessi fino a 80 chilogrammi di peso vivo (Tutti quelli utilizzabili nel periodo di ingrasso, in idonea concentrazione, nonché quelli sottoelencati. La presenza di sostanza secca da cereali non dovrà essere inferiore al 45% di quella totale)	
Semola glutinata di mais e/o corn gluten feed	s.s.: fino al 5% della s.s. della razione
Carrube denocciolate	s.s.: fino al 3% della s.s. della razione
Farina di pesce	s.s.: fino al 1% della s.s. della razione
Farina di estrazione di soia	s.s.: fino ad un massimo del 20%
Distillers	s.s.: fino al 3% della s.s. della razione
Latticello	s.s.: fino ad un massimo di 6 l. capo/giorno
Lipidi con punto di fusione superiore a 36°C	s.s.: fino al 2% della s.s. della razione
Lisati proteici	s.s.: fino al 1% della s.s. della razione
Silomais	s.s.: fino al 10% della s.s. della razione

s.s. = sostanza secca

2.1.6 Alimentazione degli animali nella fase di ingrasso

Gli alimenti e le dosi consentite per l'alimentazione dei suini durante l'intera fase di ingrasso sono riportati nella successiva tabella 2.
Per la fase di ingrasso è vietato l'impiego di alimenti di origine animale non lattea.
È preferibile che l'alimento sia presentato sotto forma liquida o di pastone con l'aggiunta di acqua e dove è possibile di siero di latte. Ai fini di ottenere un grasso di copertura di buona qualità è indicata la presenza massima di acido linoleico pari al 2% della sostanza secca della dieta.
Siero e latticello insieme non devono superare i 15 litri capo/giorno.
Per latticello si intende il sottoprodotto della lavorazione del burro e per siero di latte il sottoprodotto di cagliate.

Tabella 2

Alimenti	% massima sulla sostanza secca della razione
Farina di mais	fino al 55 %
Patata e/o patata disidratata	fino al 20 %
Farina di estrazione di soia	fino a 15%
Crusca e cruschello	fino al 25 %

Farina di orzo	fino al 15 %
Farina di castagne	fino al 10 %
Latticello	fino a 250 gr capo/giorno di s.s.
Siero di latte	fino a 15 litri capo/giorno
Polpe secche estruse di bietola	fino al 2%
Integratore di sali minerali	fino al 5%

2.2 Caratteristiche fisiche

La "Soprèssa Vicentina" presenta le seguenti caratteristiche:

2.2.1 Aspetto esterno

L'aspetto esterno è di forma cilindrica.
La legatura è caratterizzata da uno spago non colorato, che può essere elasticizzato, posto in verticale (imbragatura) e da una serie di anelli dello stesso materiale, posti in orizzontale sopra l'imbragatura che coprono tutta la lunghezza della Soprèssa. Per la legatura non è ammesso l'uso di reti.
Per il prodotto con aglio è consentito l'utilizzo di spago colorato solo per la parte terminale (asola).
Gli anelli hanno tra di loro una distanza di circa 2 - 4 cm e devono essere presenti in un numero minimo di tre.
La superficie esterna si presenta ricoperta da una patina chiara che si sviluppa naturalmente in fase di stagionatura.

2.2.2 Aspetto al taglio

La pasta appare compatta e allo stesso tempo tenera. La fetta presenta un impasto con particelle di grasso distribuite in modo da avvolgere le frazioni muscolari lasciando il prodotto morbido anche dopo lunghi tempi di stagionatura. La fetta appare con colori leggermente opachi, il grasso e il magro non presentano confini ben definiti, di grana medio grossa.

2.3 Caratteristiche chimiche

Proteine totali	superiore 15 %
Grassi	compresa tra il 30% e il 43%
Sali minerali (ceneri)	compresi tra il 3,5% e il 5%
Umidità	inferiore al 55%
pH	compreso tra 5,4 e 6,2

2.4 Caratteristiche microbiologiche

Carica microbica mesofila: prevalenza di Batteri lattici e Micrococcacee

2.5 Caratteristiche organolettiche

Profumo:	speziato, con eventuale fragranza di erbe aromatiche con o senza aglio;
Sapore:	delicato, leggermente dolce e pepato o di aglio;
Colore:	rosato, tendente al rosso;
Consistenza:	grana medio grossa, poca resistenza alla masticazione.

ART. 3
Zona di produzione

La zona di produzione della "Soprèssa Vicentina" comprende il territorio dell'intera provincia di Vicenza.

3.1 Allevamento suini

Devono essere utilizzati i suini nati e allevati in aziende zootecniche localizzate nel territorio della provincia di Vicenza.

3.2 Macellazione dei suini

La macellazione deve avvenire in stabilimenti in possesso delle autorizzazioni igienico-sanitarie previste dalla normativa nazionale e dalla normativa U.E. e ubicate nell'ambito del territorio riconosciuto DOP.

3.3 Trasformazione delle carni

La lavorazione delle carni e la stagionatura dei prodotti deve avvenire in stabilimenti situati all'interno del territorio medesimo. Gli stabilimenti di trasformazione devono essere in possesso di autorizzazione igienico-sanitaria previste dalla normativa nazionale e dalla normativa U.E.

ART.4
Elementi che comprovano l'origine

Gli elementi che comprovano l'origine della Soprèssa Vicentina sono costituiti:

- da precisi riferimenti storici che attestano l'origine e il legame di questa realtà produttiva con il territorio e la sua presenza nelle ricette e nelle tradizioni gastronomiche e alimentari del territorio Vicentino;

- dal punto di vista culturale il prodotto tipico e di qualità è fortemente legato al territorio, con lo svolgimento di tradizionali manifestazioni e feste popolari che sin dagli anni 50 sono dedicate alla "Soprèssa Vicentina". Attualmente la manifestazione che più ha risonanza a livello provinciale e regionale si svolge nel Comune di Valli del Pasubio nella seconda settimana di agosto;

- dalla presenza di trasformatori con piccoli stabilimenti di macellazione e di lavorazione che utilizzano suini delle aziende zootecniche locali, mantenendo negli anni il tradizionale metodo di produzione della Soprèssa Vicentina, tipico della tradizione contadina vicentina. Anche a livello di allevamenti, la formulazione della dieta di ingrasso risulta tradizionale, utilizzandosi quasi esclusivamente cereali nobili. Il ricorso ad alimenti derivanti da sottoprodotti delle lavorazioni industriali è praticamente insignificante.

ART. 5
Metodo di ottenimento del prodotto

5.1 Ricetta e ingredienti

Per la produzione della "Soprèssa Vicentina" si parte dalla mezzena selezionata e si utilizzano tutte le parti più pregiate quali:
prosciutti, coppa, spalla, pancetta, grasso di gola, lombo.
Gli ingredienti aggiunti, consentiti nella dose massima sono:

• Sale: 2700 gr. in 100 Kg di impasto,
• pepe ¼ di grano: 300 gr. in 100 Kg di impasto,
• miscela di spezie macinate fine (cannella, chiodi di garofano e rosmarino) 50 gr. in 100 kg. di impasto
• aglio 100 gr. in 100 Kg di impasto,
• zuccheri 150 gr. in 100 Kg di impasto;
• nitrato di potassio nei limiti consentiti.
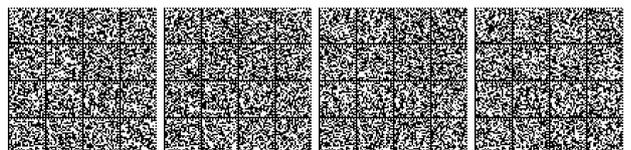
5.2 Metodo di elaborazione

Il metodo di elaborazione è il seguente:

le mezzene dei suini vengono sezionate, quindi i vari tagli sono raffreddati a una temperatura compresa tra 0°C e +3°C per un minimo di 24 ore.
Segue il disosso, la mondatura, la snervatura.
I tagli di carne selezionati vengono sottoposti a macinatura in tritacarne utilizzando stampi con fori di diametro compreso tra 6 e 7 mm.
Alla carne macinata, portata a temperatura compresa tra +3°C e +6°C, vengono aggiunti gli ingredienti preventivamente miscelati. Possono inoltre essere aggiunti preparati di colture microbiche specifiche autoctone, di avviamento alla fermentazione.
Quindi il tutto viene ben amalgamato in modo che il grasso sia miscelato con il magro fino al limite della smelmatura.
L'impasto così ottenuto viene insaccato utilizzando budelli naturali con diametro minimo di 8 cm.

Le pezzature sono

1 – 1,5Kg	Peso del prodotto all'insacco
1,5 – 2,5 Kg	Peso del prodotto all'insacco
2,5 – 3,5 Kg	Peso del prodotto all'insacco
3,5 Kg – 8 Kg	Peso del prodotto all'insacco

5.3 Asciugatura

L'asciugamento è il seguente:
a) sgocciolamento per 12 ore, a temperature comprese tra i 20 - 24°C;
b) asciugatura per 4 – 5 giorni con temperature decrescenti da 22 – 24°C sino ad arrivare a 12 – 14°C.

5.4 Stagionatura

Il tempo di stagionatura della "Soprèssa Vicentina", comprensivo del periodo di sgocciolamento e asciugatura, varia in funzione della pezzatura, come indicato nella seguente tabella:

Soprèssa Vicentina del peso all'insacco compreso tra 1 – 1,5 Kg	Stagionatura non inferiore a 60 giorni
Soprèssa Vicentina del peso all'insacco compreso tra 1,5 – 2,5 Kg	Stagionatura non inferiore a 80 giorni
Soprèssa Vicentina del peso all'insacco compreso tra 2,5 – 3,5 Kg	Stagionatura non inferiore a 90 giorni
Soprèssa Vicentina del peso all'insacco compreso tra 3,5 Kg – 8 Kg	Stagionatura non inferiore a 120 giorni

ART.6
Legame con l'ambiente

Il prodotto Soprèssa Vicentina presenta un profondo legame con l'ambiente in tutte le fasi della sua

produzione.
L'allevamento dei suini in aziende zootecniche del territorio vicentino caratterizza la materia prima grazie alla dieta che risulta essere preferibilmente sotto forma di pastone con l'aggiunta di acqua e/o siero, sottoprodotto delle lavorazioni del latte tipiche della provincia di Vicenza.
Il clima e le caratteristiche dell'aria di questa zona geografica, contornata dalle Piccole Dolomiti, dai Colli Berici e dall'Altopiano di Asiago, concorrono sia sulle fasi di allevamento degli animali che sulla fase di stagionatura dei prodotti, caratterizzando la Soprèssa Vicentina nel gusto, nel profumo e nell'aroma tipico ed esclusivo.
Le fasi di stagionatura sono caratterizzate dalle condizioni di umidità dell'aria che seguono l'alternanza delle temperature. Sono da imputare a tali condizioni, i processi di prima e seconda fermentazione che avvengono a carico del prodotto insaccato.

La predetta connessione con l'ambiente ha determinato un prodotto peculiare, le cui particolari caratteristiche distinguevano e distinguono tuttora la Soprèssa prodotta nel vicentino rispetto ai prodotti insaccati analoghi di altre zone. Ciò è attestato dalla bibliografia storica.

ART. 7
Controlli

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da un organismo privato autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento CEE n. 2081 del 14.07.1992.

ART. 8
Etichettatura

La designazione "Soprèssa Vicentina D.O.P." è intraducibile e deve essere apposta sull'etichetta in caratteri chiari e indelebili.
Il marchio della "Soprèssa Vicentina DOP" deve essere applicato in etichetta seguendo le indicazioni descritte nel manuale grafico: Allegato A.

ALLEGATO *A*

MANUALE GRAFICO
MARCHIO
"SOPPRESSA VICENTINA D.O.P."
Allegato A
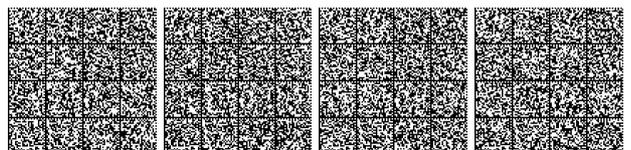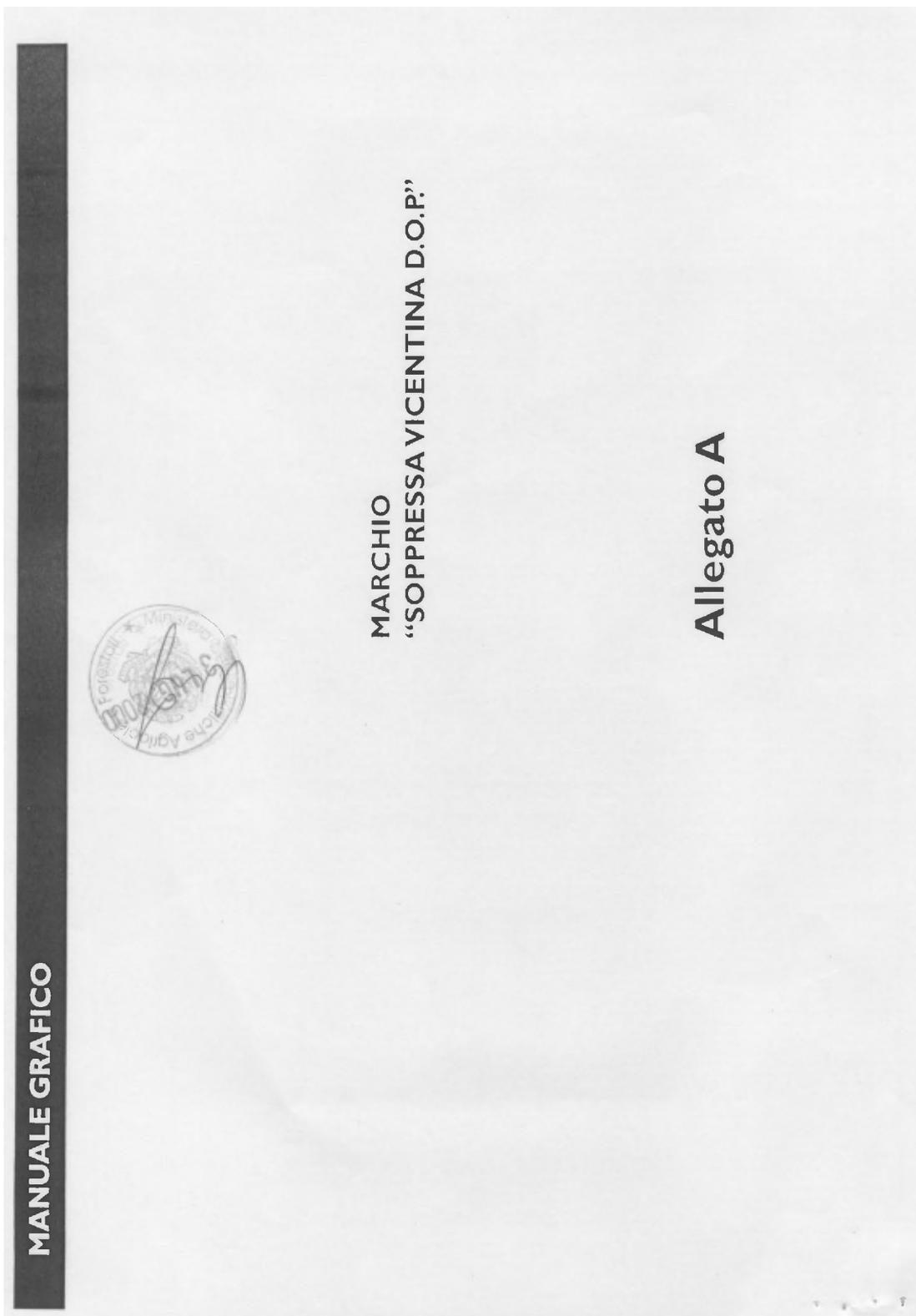
MANUALE GRAFICO — Il marchio

Marchio "SOPRÈSSA VICENTINA D.O.P.".

Descrizione

La rappresentazione grafica che caratterizza il marchio della "Soprèssa Vicentina D.O.P." tiene conto di elementi della tradizione locale che si tramanda da generazioni con gli stessi criteri di produzione e di stagionatura dell'insaccato vicentino. Uno di questi elementi è il luogo della stagionatura. Questo luogo era in genere ricavato da grotte naturali adattate allo scopo, cantine e cunicoli che avevano come denominatore comune il "vòlto" cioè la vòlta del soffitto che era in pietra o in mattone, materiali efficaci al mantenimento delle caratteristiche sopracitate. La scritta "Soprèssa Vicentina" collocata in arco contribuisce efficacemente al gioco di archi in prospettiva, accentuando il senso di profondità.
Secondo elemento è la "stanga" in legno, alla quale venivano (e vengono tutt'oggi) appesi gli insaccati.
E infine, la raffigurazione stilizzata della Soprèssa Vicentina con la sua tipica forma leggermente ricurva e ingrossata alla base, determinata dal particolare tipo di budello utilizzato.
I colori sono quelli della terra e dell'erba, essenze della tradizione contadina dalla quale deriva l' arte di "macellare e lavorare il maiale".

P.S. Nella esposizione del presente manuale si denominerà "Logo o Logotipo" la dicitura "Soprèssa Vicentina D.O.P." visualizzata con il carattere assegnato. Si denominerà "Marchio" l'insieme della rappresentazione iconografica e del "Logotipo".
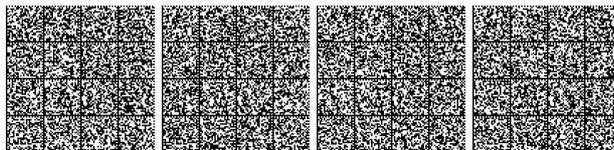
MANUALE GRAFICO
Utilizzazione del marchio a colori
Marchio "SOPRÈSSA VICENTINA D.O.P.".
Stampa con colori Pantone® dichiarati
L'utilizzazione del marchio dovrebbe preferibilmente essere a colori. Nel caso si stampasse a colori dichiarati, essi sono due e variano a seconda della carta utilizzata (se patinata lucida o opaca tipo uso mano):
1. Nel caso si stampi su patinata lucida:
Verde: Pantone® 356 C
Pant 356C
Marrone: Pantone® 4635 C
Pant 4635C
2. Nel caso si stampi su patinata opaca:
Verde: Pantone® 355 U
Pant 355 C
Marrone: Pantone® 153 U
Pant 153 C
SOPRÈSSA ★ VICENTINA
D.O.P.
2
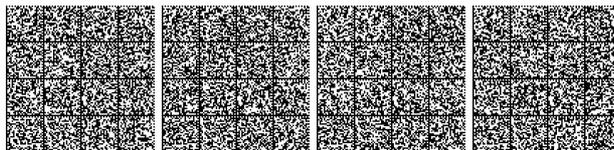
MANUALE GRAFICO — Utilizzazione del marchio a colori

Marchio "SOPRÈSSA VICENTINA D.O.P.".
Stampa con colori di quadricromia

L'utilizzazione del marchio dovrebbe preferibilmente essere a colori.
In molti casi l'impiego del marchio potrebbe essere in quadricromia (ad esempio su confezioni o etichette dei produttori).
In tal caso la scomposizione dei due colori sarà la seguente:

I. VERDE

Process Cyan	=	100%
Process Magenta	=	0%
Process Yellow	=	91%
Process Black	=	27,5 %

I. MARRONE

Process Cyan	=	60%
Process Magenta	=	65%
Process Yellow	=	100%
Process Black	=	0 %

Se il marchio fosse utilizzato all'interno di applicazioni per desktop publishing autorizzate dalla Pantone®, i valori sopracitati corrisponderebbero ai Pantoni®: 356 C e 463C nella loro scomposizione in percentuali CMYK.
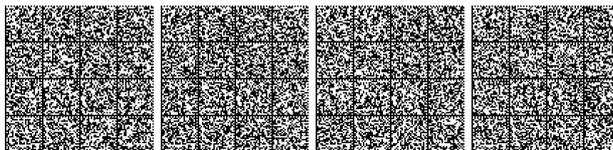
3

MANUALE GRAFICO
Utilizzazione del marchio a colori
Marchio "SOPRÈSSA VICENTINA D.O.P.".
Stampa con colori Pantone® dichiarati
su fondo negativo o comunque su fondi scuri
Nei casi in cui il marchio fosse utilizzato in etichette o confezioni con fondi scuri o dello stesso Pantone® del verde si delimiterà il marchio con un filo bianco (dello stesso spessore del carattere usato per la dicitura D.O.P.) che lo isoli dallo sfondo.
I colori Pantone® restano quelli dell'applicazione in positivo e cioè:
1. Nel caso si stampi su patinata lucida:
Verde: Pantone® 356 C
Pant 356C
Marrone: Pantone® 4635 C
Pant 4635C
2. Nel caso si stampi su patinata opaca:
Verde: Pantone® 355 U
Pant 355 C
Marrone: Pantone® 153 U
Pant 153 C
SOPRÈSSA ★ VICENTINA
D.O.P.
4

MANUALE GRAFICO — **Utilizzazione del marchio a colori**

Marchio "SOPRÈSSA VICENTINA D.O.P.".

Stampa con colori di quadricromia su fondo negativo o comunque su fondi scuri

Anche nelle applicazioni in quadricromia su etichette o confezioni con fondi scuri o dello stesso verde del marchio, esse sarà delimitato con un filo bianco (dello stesso spessore del carattere usato per la dicitura D.O.P.) che lo isoli dallo sfondo.
I colori CMYK sono gli stessi dell'applicazione in positivo e cioè:

1. VERDE

Process Cyan	=	100%
Process Magenta	=	0%
Process Yellow	=	91%
Process Black	=	27,5 %

1. MARRONE

Process Cyan	=	60%
Process Magenta	=	65%
Process Yellow	=	100%
Process Black	=	0 %

Se il marchio fosse utilizzato all'interno di applicazioni per desktop publishing autorizzate dalla Pantone®, i valori sopracitati corrisponderebbero ai Pantone®: 356 C e 463C nella loro scomposizione in percentuali CMYK.
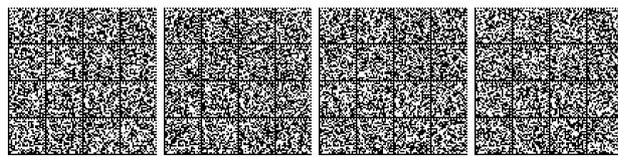
5

MANUALE GRAFICO

Utilizzazione del marchio in Bianco/Nero

Marchio "SOPRÈSSA VICENTINA D.O.P.".

Stampa in Bianco/Nero con utilizzo di retino

Nel caso di stampa ad un colore; Nero su carta bianca con possibilità di utilizzo di retino per mezzitoni:

Il marrone viene sostituito dal nero pieno:

Process Black: valore di retino 100%

Il verde viene sostituito dal nero retinato:

Process Black: valore di retino 35%

Ove ci fosse la possibilità si può sostituire il nero al 35% di valore di retino con un Pantone® 429C

Pantone® 429C pieno
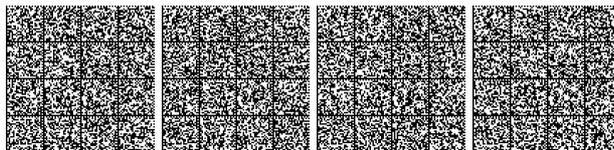
6

MANUALE GRAFICO
Utilizzazione del marchio in Bianco/Nero
Marchio "SOPRÈSSA VICENTINA D.O.P.".
Stampa in Bianco/Nero senza utilizzo di retini
Nel caso di stampa ad un colore o utilizzo per tamponi, timbri, sigilli metallici o similari, non è possibile utilizzare retini, quindi l'area che prima era grigia o verde, è sostituita da una cornice nera piena dello stesso spessore del carattere usato per la dicitura D.O.P..
SOPRÈSSA ★ VICENTINA
D.O.P.
7

MANUALE GRAFICO

Utilizzazione del marchio a forti riduzioni

Marchio "SOPRÈSSA VICENTINA D.O.P.".

Utilizzo a forte riduzione

Il marchio si presta a riduzioni massime di 15 mm di base, in quanto a questa dimensione conserva la leggibilità minima sufficiente (come evidenziato a lato).

N.B.. La presente stampa è a getto d'inchiostro con risoluzione 700 dpi quindi inferiore alla definizione della stampa standard offset.

8
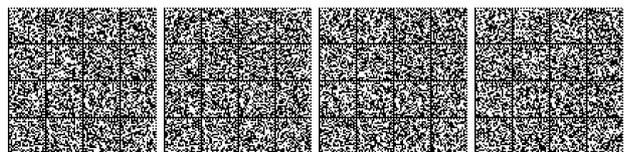
MANUALE GRAFICO

Caratteri usati per il logotipo

Marchio "SOPRÈSSA VICENTINA D.O.P.".

Caratteri

Il logotipo è stato realizzato utilizzando il carattere Goudy Extrabold delle sue versioni Altobasso e Maiuscolo.

ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ
abcdefghilmnopqrstuvz
1234567890

ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ
abcdefghilmnopqrstuvz
1234567890

ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ
abcdefghilmnopqrstuvz
1234567890

ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ
abcdefghilmnopqrstuvz
1234567890

9

10A08705
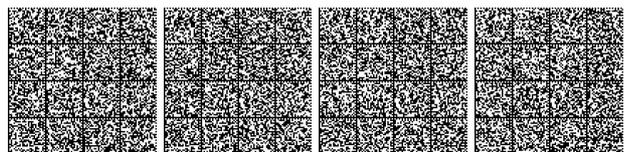
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 7 luglio 2010.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Terni.

IL DIRETTORE REGIONALE
DI MARCHE ED UMBRIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge del 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota dell'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Terni - prot. n. 3777 del 6 luglio 2010 - con la quale è stato comunicato che nella giornata del 6 luglio 2010 non è stato possibile attivare i servizi di Pubblicità Immobiliare presso l'Ufficio Provinciale di Terni dalle ore 8,00 alle ore 12,00, a causa di una assemblea sindacale convocata dalla UIL PA alla quale hanno partecipato tutti gli addetti;

Considerato che effettivamente i Servizi di P.I. di Terni sono stati chiusi al pubblico il giorno 6 luglio 2010 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 a causa della assemblea sindacale sopra indicata;

Constatato che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla suesposta causa, da considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha impedito il normale svolgimento delle attività connesse ai servizi di gestione di pubblicità immobiliare, producendo il mancato funzionamento dell'Ufficio nel giorno suindicato, non riconducibile a disfunzioni organizzative, con conseguenti disagi per i contribuenti;

Considerato che questa Direzione ha comunicato con nota n. 4759 del 6 luglio 2010 all'Ufficio del Garante del contribuente per la Regione Umbria il mancato funzionamento dei Servizi di Pubblicità Immobiliare dell'Ufficio Provinciale di Terni;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, Prot. n. R/16123, che individua nella Direzione Regionale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Ritenuto che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, è stato accertato il periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento al pubblico del sotto indicato Ufficio, è accertato come segue:

Regione Umbria;

Ufficio: Agenzia dei Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliare dell'Ufficio Provinciale di Terni;

giorno: 6 luglio 2010 - ore 8,00-12,00.

Ancona, 7 luglio 2010

Il direttore regionale: RONCONI

10A08706

DECRETO 8 luglio 2010.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista l'art. 9, comma 1 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art.8, comma 1»;

Visto il Regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle Direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003, con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate Direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n.770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n.498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n.28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Vista la nota prot. n. 9256 del 28 giugno 2010 con la quale il direttore dell'Ufficio provinciale di Lecce ha comunicato che nella giornata del 25 giugno 2010, a causa della proclamazione dello sciopero generale nazionale indetto dalla O.S. CGIL, i servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio non hanno funzionato;

Accertato che l'irregolare funzionamento del succitato Ufficio è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente della Regione Puglia, che in data 6 luglio 2010 con nota prot. n. 1382/10 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce nella giornata del 25 giugno 2010 con riguardo alle attività dei servizi di pubblicità immobiliare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 8 luglio 2010

Il direttore regionale: PANETTA

10A08697

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della Denominazione di origine protetta «Nostrano di Valle Trompia»

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Nostrano di Valle Trompia» come denominazione di origine protetta ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006, presentata dal Comitato Promotore per la valorizzazione del formaggio Nostrano Valtrompia, Via G. Matteotti, 327 - 25063 Gardone V.T. (Brescia), esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - Ufficio SAQ VII - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti Organi comunitari.

Proposta di Disciplinare di produzione della Denominazione di origine protetta «Nostrano di Valle Trompia»

Art. 1.

Denominazione

La Denominazione di origine protetta (DOP) «Nostrano di Valle Trompia» è riservata esclusivamente al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

Il «Nostrano di Valle Trompia» D.O.P. è un formaggio semigrasso a pasta extra dura, prodotto tutto l'anno, a partire da latte crudo e con l'aggiunta di zafferano.

Le caratteristiche del prodotto al momento dell'immissione al consumo, sono le seguenti:

forma cilindrica con scalzo quasi diritto: il diametro è compreso tra 30 e 45 cm e l'altezza dello scalzo varia da 8 a 12 cm;

il peso della forma può variare da 8 a 18 kg;

la crosta è dura e presenta colorazioni variabili dal giallo bruno al rossastro;

la pasta si presenta dura, tuttavia non eccessivamente granulosa, e può presentare occhiatura di dimensione medio - fine uniformemente distribuita;

la pasta ha gusto e aroma pieni ed intensi, senza percezione di note acide a maturazione minima e quando molto stagionata anche con note di pungente appena accennate;

il colore della pasta è giallo paglierino con tendenza al giallo verde;

il contenuto di grasso, riferito al formaggio tal quale, è compreso tra 18 e 28%;

il contenuto di grasso, espresso sulla sostanza secca, è compreso tra 27,5 e 42%;

il contenuto massimo di umidità è pari al 36% del tal quale;
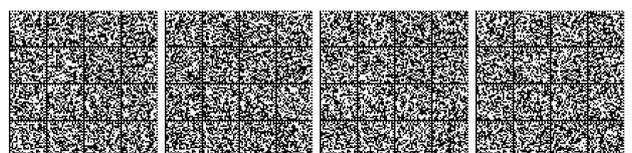
la durata minima della stagionatura è di 12 mesi.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione e di stagionatura del formaggio «Nostrano di Valle Trompia» D.O.P. appartiene ai comuni della Provincia di Brescia ricadenti nella Valle Trompia quali Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Collio, Concesio, Irma, Gardone Val Trompia, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole sul Mella, Villa Carcina, nonché la zona montana del comune di Gussago (Brescia) comprendente le frazioni Quarone e Civine.

La zona di produzione è definita in base sia alle caratteristiche fisiche del territorio che all'omogeneità dell'utilizzo delle pratiche tradizionali, così come esposto nell'art. 6.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorato documentando per ognuno gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, dei produttori e degli stagionatori nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1. *Materia Prima.*

Il latte è ottenuto da vacche di razza bruna iscritte al libro genealogico, per almeno il 90% del totale. Il restante 10% può derivare da soggetti di altre razze o meticci.

I capi devono essere alimentati con erba e/o fieno di prato polifita, proveniente dal territorio identificato all'art. 3, sufficiente a garantirne l'alimentazione per almeno il 50% del fabbisogno giornaliero espresso in sostanza secca.

La razione alimentare del bestiame, è costituita da erba e/o fieno di prato polifita in percentuale almeno pari al 75% della sostanza secca totale, concentrati di cereali e leguminose e sottoprodotti della lavorazione dei medesimi in percentuale non superiore al 25% della sostanza secca, sale pastorizio e complessi minerali e vitaminici quali integratori.

Non è consentita l'alimentazione delle bovine con insilato di mais.

5.2. *Preparazione.*

Per la produzione del formaggio si utilizza il latte derivante al massimo da quattro munte consecutive.

Il latte crudo è trasferito in bacinelle tonde o rettangolari costruite in acciaio o alluminio, ove sosta, al fine di consentire l'affioramento spontaneo della panna, per periodi variabili da 10 a 48 ore, dal momento in cui la prima munta è stata colata in bacinella.

Il latte dell'ultima munta può essere utilizzato intero.

Dopo la scrematura parziale, il latte è immesso crudo nella caldaia di coagulazione. La caldaia è in rame.

Il riscaldamento del latte alla temperatura di coagulazione, compresa tra 36 e 40 gradi Celsius, è realizzato mediante fuoco diretto di legna o con bruciatori a gas e vapore indiretto come fonte energetica.

È consentita l'aggiunta, fino ad un massimo del 2% del latte in caldaia, di sieroinnesto naturale ottenuto per incubazione a temperatura spontaneamente decrescente di un'aliquota di siero cotto di fine caseificazione, proveniente al massimo dalle lavorazioni dei tre giorni precedenti.

La coagulazione del latte avviene, per aggiunta di caglio di vitello o di vitellone (minimo 70% chimosina con titolo minimo di 1:10.000), in tempi variabili da 30 a 60 minuti a temperature comprese tra 35 e 40°C. Dopo la rottura fine del coagulo con spino, fino ad ottenere granuli di cagliata dalle dimensioni di un chicco di riso, la cagliata è mantenuta in agitazione con la rotella, tradizionale attrezzo di legno formato da un disco di legno montato su un lungo manico, ed è quindi cotta a temperature comprese tra 47 e 52°C.

Al latte in caldaia o alla miscela di siero e cagliata prima della cottura è aggiunto zafferano in quantità comprese tra 0,05-0,2 g /100 kg di latte.

La cagliata cotta, dopo giacenza sul fondo della caldaia per tempi compresi tra 15 e 60 min, viene estratta con telo o con la mastella, tradizionale recipiente di legno di forma cilindrica, ove permane fino al suo trasferimento in fascera.

Sulla stessa fascera è impressa, in rilievo, la scritta «Nostrano di Valle Trompia» ripetuta più volte, oltre al contrassegno identificativo composto dal numero di matricola dell'azienda produttrice e dal lotto di produzione rappresentato da un numero progressivo da 1 a 366/anno.

La cagliata in fascera è quindi ricoperta con teli e rimane sullo spersore, tradizionale tavolo rettangolare inclinato, fino a completamento dello sgrondo del siero e comunque per non più di 24 ore a decorrere dal momento dell'estrazione della cagliata.

5.3. *Salatura.*

La salatura del formaggio avviene per aspersione manuale ripetuta di sale secco sulle facce e sullo scalzo e la durata della salatura è variabile da 5 a 20 giorni in funzione delle dimensioni della forma.

5.4. *Stagionatura.*

Durante la stagionatura, con intervalli di 3 - 10 giorni, viene effettuato il rivoltamento sulla faccia delle forme.

Inoltre, a partire dal terzo mese e fino al termine della stagionatura, la cura periodica delle forme prevede, ogni 7 - 20 giorni, la raspatura e successiva oliatura della crosta con olio di lino.

La durata minima della stagionatura è di 12 mesi dal momento in cui la forma è posta nella fascera.

Al termine della durata minima di stagionatura sullo scalzo viene impresso a fuoco, il logo identificativo di cui all'art. 8.

Art. 6.

Legami con l'ambiente

La struttura irregolare e accidentata del territorio ha portato sia alla forzata parcellizzazione dell'attività produttiva che alla disincentivazione della trasformazione industriale del latte, consolidando nel tempo organizzazioni aziendali che vedono quale fulcro del sistema, la piccola azienda zootecnica di autotrasformazione del proprio latte. Infatti, il complesso sistema orografico, che vede alpeggi situati a oltre 1.800 metri s.l.m. e le difficoltà di ordine viabilistico dell'area di produzione, condizionano da sempre la modalità di raccolta e trasformazione del latte, che avvengono tutt'ora in secchi/bidoni e bacinelle nelle aziende di autotrasformazione. La somma dei fattori legati alla particolarità della zona geografica e alle tecniche di lavorazione tradizioni determinano la specificità del latte e contribuiscono quindi alle caratteristiche del «Nostrano di Valle Trompia». Nello specifico, l'affioramento spontaneo della crema di latte permette una sensibile riduzione del contenuto in grasso del latte destinato alla caseificazione e nello stesso tempo contribuisce a che nel latte si sviluppi una microflora autoctona importante per i processi di stagionatura e per le caratteristiche gustative del formaggio. L'azione combinata della microflora autoctona presente nel latte crudo di caldaia permette la corretta acidificazione della cagliata e nel corso della stagionatura contribuisce a produrre un importante quantità di peptidi ed aminoacidi liberi che caratterizzano le proprietà di gusto e sapore rendendo il formaggio privo di note acide al gusto.

Durante il periodo di maturazione del formaggio «Nostrano di Valle Trompia» D.O.P., i produttori mantengono la pratica tradizionale di oliatura della forma per evitare che il raggiungimento precoce del valore di umidità massimo (36%) influenzi negativamente le attività enzimatiche, modificando negativamente le caratteristiche di gusto intenso.

Inoltre, la pratica consolidata dell'aggiunta di zafferano nel latte o alla miscela di siero e cagliata permette di migliorare l'aspetto della pasta del formaggio che altrimenti per fattori legati alla scrematura parziale del latte e all'alimentazione delle bovine assumerebbe un eccesso di tonalità verde.

In Valle Trompia, è prevalente la figura dell'allevatore del bestiame che è anche casaro e stagionatore. Si riunisce quindi in una sola figura

gran parte della filiera. In questo contesto interviene l'uso di tecniche comuni che si tramandano da padre in figlio. L'addizione di zafferano, l'uso di caldaie di rame e di attrezzi spesso autoprodotti dai casari, quali lo spino, la rotella e la spannarola, e l'uso dell'olio di lino per oliare le forme durante la stagionatura sono l'evidenza del caratteristico e tradizionale metodo di lavorazione del latte che permettono di ottenere un formaggio dalla crosta dura, con colorazioni dal giallo bruno al rossastro, dovute all'oliatura delle forme e dalla pasta dura dal tipico colore.

Art. 7.

Organismo di controllo

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 e 11 del Reg. (CE) n. 510/06. Tale struttura è un Organismo di Controllo autorizzato: Csqa Certificazioni srl, Via San Gaetano n.74 - 30016 Thiene (Vicenza) - Tel. 0445 313011 - Fax +39 0445 313070.

Art. 8.

Etichettatura

Il formaggio «Nostrano di Valle Trompia» D.O.P. è commercializzato in forma intera e/o porzionata ed è immesso al consumo munito di logo identificativo, comprensivo della scritta «Nostrano di Valle Trompia» ripetuta più volte e dal numero di matricola, impressi sullo scalzo in fascera, oltre che eventualmente da un disco di carta, da apporre su una delle facce, sul quale è riportato il logo identificativo comprensivo della scritta «Nostrano di Valle Trompia» D.O.P. affiancato dal logo comunitario come previsto nel Reg. (CE) n.1898/2006. Il logo identificativo dovrà avere preponderanza su ogni altro simbolo o indicazione presente in confezione.

La porzionatura del formaggio venduto preconfezionato può avvenire in spicchi di peso variabile, comunque tali da comprendere una parte dello scalzo che testimoni l'origine del formaggio. Su ogni pezzo o confezione, o sull'etichetta posta sui medesimi, viene riportato, oltre agli elementi previsti dalla normativa vigente, il logo identificativo comprensivo della scritta «Nostrano di Valle Trompia» affiancato dal logo comunitario come previsto nel Reg. CE 1898/2006.

Le porzioni potranno essere preconfezionate sia sotto vuoto che in atmosfera modificata.

Il logo identificante il formaggio «NOSTRANO di VALLE TROMPIA» è costituito da due linee curve costituenti un semiellisse di altezza pari ad un terzo della larghezza, troncato al centro dalle diciture «NOSTRANO» sulla linea del diametro e «di VALLE TROMPIA» sul settore inferiore in caratteri «Vag Rounded Black».

All'interno del semiellisse compaiono le lettere NVT in forma maiuscola corsiva e intersecantisi fra di loro con lo sbaffo destro della T leggermente traslato.

Il logo così descritto dovrà avere prevalenza su ogni altro simbolo o indicazione presente in confezione.

Utilizzo in sovraimpressione sullo scalzo del formaggio:

Utilizzo in grafica:

in B/N:

Tutto il logo è stampato in NERO al 100%, tranne lo sbaffo della T che è NERO al 50%;

a colori:

Tutto il logo è stampato in VERDE (70% cyan - 20% magenta - 100% Yellow) o Pantone 370, tranne lo sbaffo della T che è GIALLO (20% magenta - 100% Yellow) o Pantone 129.

10A08675

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DEL MARE

Pronuncia positiva di compatibilità ambientale concernente il progetto di terminale di rigassificazione di GNL, localizzato nel posto di Brindisi, sulla colmata di Capo Bianco, presentato dalla società Brindisi LNG S.p.a..

Con DVA-DEC-2010-366 del 1° luglio 2010 è stata espressa pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativamente al progetto di terminale di rigassificazione di GNL, localizzato nel Porto di Brindisi - sulla colmata di Capo Bianco presentato dalla Società Brindisi LNG S.p.a.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al seguente indirizzo: http://www.minambiente.it

Detto decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro 60 giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 14-*ter*, comma 10, legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

10A08830

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-168) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00